

CRISI D'IMPRESA

Accordi e piani del consumatore: moratoria dei termini

di Francesca Dal Porto

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CRISI DI IMPRESA: I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 9, comma 1, D.L. 23/2020](#) stabilisce che i termini di adempimento dei **concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati**, aventi scadenza nel periodo tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**, sono **prorogati di sei mesi**. Di fatto, con tale previsione, eventuali ritardi relativi a scadenze rientranti nel periodo indicato **non possono considerarsi inadempimenti**.

In sostanza, è prevista una **proroga ex lege** di sei mesi, **senza alcuna verifica giudiziale**, dei termini di adempimento degli obblighi assunti nelle due procedure indicate.

Quando, in particolare, come spesso accade, gli adempimenti previsti si riferiscono a **piani di pagamento rateali**, si ritiene che la proroga concessa sia nel senso di un **vero e proprio allungamento del piano di pagamento rateale** originario, senza modificare il numero delle rate.

Tale interpretazione appare in linea anche con quanto sancito dall'[articolo 9, comma 3, D.L. 23/2020](#) che consente al debitore, **già ammesso al concordato preventivo** o che ha presentato un accordo di ristrutturazione che sia però ancora in attesa dell'omologazione, di **modificare unilateralmente i termini di pagamento previsti nel piano, prorogandoli fino ad un massimo di sei mesi**.

Ci si chiede se tali importanti novità possano applicarsi **in via analogica** anche alle **procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012**.

Potrebbe accadere, infatti, che i debitori, nei confronti dei quali sia **già intervenuta l'omologazione di un piano del consumatore** o di un **accordo di ristrutturazione**, abbiano l'esigenza di ottenere una **moratoria nei pagamenti rateali previsti**, considerata la particolare situazione emergenziale che stiamo vivendo.

A questo riguardo, l'[articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012](#) prevede che "Quando l'esecuzione

*dell'accordo o del piano del consumatore diviene **impossibile per ragioni non imputabili al debitore**, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, **può modificare la proposta** e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione".*

La norma prevede la possibilità di **rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione** sia del piano che dell'accordo omologati, avvalendosi dell'ausilio dell'OCC, quando sussiste una **causa sopravvenuta non imputabile al debitore**. È pacifico che **l'emergenza sanitaria Covid-19 possa essere considerata una di tali cause**.

La L. 3/2012 prevede che le modifiche a piani e accordi omologati debbano seguire un **iter piuttosto rigido**. L'[articolo 13, comma 4 ter](#), nel rinviare alle disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3 della stessa legge, di fatto stabilisce che, per perfezionare le modifiche al piano, **occorra un supplemento di tutti gli adempimenti previsti**.

Sul tema si segnala il **documento del 06.04.2020** della **Fondazione Nazionale dei commercialisti** "Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Il documento, nel citare l'[articolo 13, comma 4-ter, L. 3/2012](#), conferma la possibilità, considerata la situazione emergenziale in corso, nell'ambito delle **procedure di composizione della crisi** da sovraindebitamento giunte alla fase di **esecuzione**, di predisporre le **modifiche al piano o all'accordo omologati che si rendano necessarie**.

Nel documento si esprimono però perplessità circa tale previsione, considerando le misure di sospensione delle attività processuali, **proprio per le difficoltà di poter apportare celermemente modifiche ai piani**, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Alla luce di questo, il documento ricorda che, comunque, il debitore, con l'ausilio dell'OCC, può richiedere al Giudice, in via telematica, la **sospensione dell'esecuzione dell'accordo o del piano omologato**, ricorrendo un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta all'adempimento per **causa di forza maggiore**.

Il documento propone quindi alcune **soluzioni operative e interpretative** che, in concomitanza allo stato di emergenza, **consentano di ottenere modifiche al piano** successive all'omologazione in termini più brevi.

Al di là delle interpretazioni fornite dal documento su citato, dalla **lettura combinata** dell'[articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012](#) e dell'[articolo 9, commi 1 e 3, D.L. 23/2020](#), si può giungere alla **conclusione favorevole alla possibilità di chiedere ed ottenere una moratoria, anche nel caso di pagamenti rateali, per gli adempimenti previsti da un piano del consumatore o da un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologati ai sensi della L. 3/2012**, a causa della nota emergenza sanitaria.

Ad esempio, un **soggetto sovraindebitato**, il cui accordo di ristrutturazione con i creditori sia stato omologato anni prima, che abbia **regolarmente adempiuto ai pagamenti rateali** previsti fino all'attuale situazione di emergenza, abbia **perso il posto di lavoro** o comunque abbia subito una riduzione dello stipendio (a causa dell'avvio della cassa integrazione), divenendo così incapace di proseguire regolarmente l'esecuzione del piano omologato, **potrà chiedere all'OCC o all'esperto designato ex [articolo 15 L. 3/2012](#) di sospendere l'esecuzione dei pagamenti per un periodo fino a sei mesi.**

L'OCC o l'esperto presenteranno a loro volta istanza di sospensione al Giudice della procedura.

Spetta al Giudice valutare la **sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile** al debitore che non renda possibile l'adempimento.

L'inadempimento contrattuale va valutato alla luce dell'[articolo 1218 cod. civ.](#), che pone a carico del debitore una **presunzione di colpa** ogni volta in cui ci sia un **inadempimento**. Per superare tale presunzione, il debitore deve provare che l'inadempimento è dovuto a **causa a lui non imputabile**. I provvedimenti legislativi assunti a causa dell'emergenza sanitaria in atto possono **sicuramente essere considerati come cause di forza maggiore** che hanno impedito al debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni derivanti dal **piano** o dall'**accordo** omologato.

Anche il [comma 6-bis](#) dell'**articolo 3 D.L. 18/2020** prevede che *“Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 cod. civ. e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”*.

Sebbene detta disposizione sia dettata solo per i **contratti pubblici**, può ritenersi che la stessa possa essere estesa a tutti i contratti, indipendentemente dal loro oggetto e dalla loro natura.

Si ritiene che la situazione di emergenza sanitaria e di grave illiquidità del sistema economico italiano consenta al Giudice di accogliere la richiesta di modifica unilaterale del piano (nella fattispecie, concedendo una moratoria fino a sei mesi) senza coinvolgere i creditori nella relativa decisione.

In tal senso si cita anche una interessante pronuncia del **Tribunale di Napoli**: il **decreto del 17 aprile 2020**, relativo ad un **piano del consumatore omologato** per cui era stata richiesta la **sospensione dell'esecuzione** ai sensi dell'[articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012](#).

Il Tribunale ha stabilito che sulla istanza di modifica **il giudice designato può decidere**, sentito l'OCC, **senza necessità di disporre la convocazione dei creditori** se, come nella fattispecie, si è chiesta la sospensione del pagamento di alcune rate mensili e cioè si è chiesta una **modifica che incide sui tempi dell'adempimento**; depone in tal senso quanto previsto dall'[articolo 9](#).

[comma 3, D.L. 23/2020](#) applicabile alla fattispecie **analogicamente**.